



Liceo Statale "Primo Levi"

Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese

Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese

Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.edu.it

mail: MIPS11000C@istruzione.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10

LICEO PRIMO LEVI



Approvato dal Consiglio di Istituto, sentite le varie componenti scolastiche - Dirigente Scolastico, Docenti, Genitori, Studenti e Personale Ata

Ultima modifica con delibera del Consiglio d'Istituto n° 190 del 12 ottobre 2023

INDICE

PREMESSA

PARTE I- LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I: NORME GENERALI

Art. 1. *Conformità alla normativa vigente.*

Art. 2. *Comunità scolastica.*

Art. 3. *Libertà fondamentali.*

Art. 4. *Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.*

Art. 5. *Diritti*

Art. 6. *Doveri*

Titolo II: OFFERTA FORMATIVA

Art. 7. *POF*

Art. 8. *Programmazione didattica*

Art. 9. *Percorso Formativo.*

Titolo III: GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 10. *Organi collegiali.*

Art. 11. *Dirigenza.*

Art. 12. *Consiglio e assemblea di classe.*

Art. 13. *Coordinatore di classe.*

Art. 14. *Collegio dei Docenti.*

Art. 15. *Dipartimenti disciplinari.*

Art. 16. *Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.*

Art. 17. *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.*

Art. 18. *Organo di Garanzia*

Art. 19. *Convocazione degli organi collegiali in situazioni di emergenza sanitaria*

Titolo IV: ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 20. *Diritto di assemblea.*

Art. 21. *Assemblea d'Istituto*

Art. 22. *Assemblea di classe*

Art. 23. *Comitato studentesco*

Art. 24. *Elezione dei rappresentanti di classe.*

Art. 25. *Ruolo e funzioni dei Rappresentanti di Classe*

Art. 26. *Elezioni rappresentanti studenti nel CdI.*

Art. 27. *Funzioni della Consulta Provinciale Studenti (CPS)*

Art. 28. *Rappresentanza nella Consulta Provinciale Studenti (CPS)*

Art. 29. *Studenti promotori iniziative*

Art. 30. *Diritto di assemblea dei genitori*

Art. 31. *Comitato dei genitori*

PARTE II: FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 32. *Comunicazioni scuola-famiglie e trasparenza.*

Art. 33. *Incontri scuola-famiglia*

Titolo II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 34. *Calendario scolastico*

Art. 35. *Tempo scuola*

Art. 36. *Orario delle lezioni*

- Art. 37. *Formazione classi prime*
Art. 38. *Formazione altre classi*

Titolo III: ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Art. 39. *Assegnazione delle aule.*
Art. 40. *Vigilanza.*
Art. 41. *Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.*
Art. 42. *Studenti colpiti da malore o infortunio*

Titolo IV: FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Art. 43. *Puntualità e Frequenza.*
Art. 44. *Giustificazione delle assenze.*
Art. 45. *Assenze collettive.*
Art. 46. *Numero delle assenze.*
Art. 47. *Entrate e uscite fuori orario.*
Art. 48. *Ritardo nel presentarsi in aula durante le lezioni.*
Art. 49. *Attività motorie e sportive*

Titolo V: SICUREZZA

- Art. 50. *La sicurezza a scuola: Norme di comportamento per tutte le componenti dell'Istituto*
Art. 50. bis *Rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica*
Art. 51. *Regolamento generale di sicurezza per l'accesso ai laboratori*
Art. 52. *Uso dell'ascensore*
Art. 53. *Accesso e uso di laboratori e aule speciali*
Art. 54. *Accesso agli uffici e locali particolari*

Titolo VI: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 55. *Bullismo e Cyberbullismo*
Art. 56. *Cellulari e dispositivi elettronici*
Art. 57. *Cura delle cose proprie e altrui*
Art. 58. *Affissione di manifesti e volantini all'interno dell'Istituto*
Art. 59. *Attività integrative*

Titolo VII: VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE DELLA SCUOLA

- Art. 60. *Si rimanda allo specifico [regolamento](#).*
Art. 61. *Mobilità studentesca (si rimanda allo specifico [regolamento](#))*

Titolo VIII: TUTELA DEI DATI PERSONALI

- Art. 62. *Gestione della proprietà intellettuale*
Art. 63. *Riservatezza e tutela dei dati sensibili e giudiziari*
Art. 64. *Norme per il personale docente e amministrativo*
Art. 65. *Utilizzo immagini*

PARTE III: DISCIPLINA

Titolo I: INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 66. *Generalità sui provvedimenti disciplinari.*
Art. 67. *Sanzioni disciplinari.*
Art. 68. *Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento*
Art. 69. *Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.*
Art. 70. *Corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare*

Titolo II: PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

- Art. 71. *Sanzioni irrogate dal docente.*
Art. 72. *Procedimento disciplinare.*
Art. 73. *Impugnazioni.*

Art. 74. Responsabilità in caso di danni patrimoniali

Titolo III: MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 75. Interpretazione, integrazione e modificabilità

Art. 76. Validità del presente “Regolamento”

Art. 77. Norma di rinvio

LEGENDA

DS: Dirigente Scolastico

CdI: Consiglio di Istituto

CD: Collegio Docenti

GE: Giunta Esecutiva

Cdc: Consiglio di Classe

CPS :Consulta Provinciale Studenti

CS: Comitato Studentesco

OO.CC.: Organi collegiali della scuola

RE: Registro elettronico

DOCUMENTI LINKATI

-Circ. 053 Norme di comportamento Laboratori del 10 ottobre 2019

-Regolamento viaggi di istruzione

-Regolamento mobilità studentesca

-Regolamento Bullismo/Cyberbullismo

-Griglia valutazione del comportamento

-Patto di Corresponsabilità

PREMESSA

Il fine primario della scuola è la promozione del processo formativo dei giovani e l'assicurazione del diritto di tutti allo studio.

Come nella società, così anche nella scuola la partecipazione alle attività comuni deve avvenire nel rispetto scrupoloso dei diritti dei singoli e dei ruoli e delle funzioni che ognuno dei membri della comunità scolastica è tenuto a svolgere, rifiutando e condannando ogni atto di intimidazione o di violenza fisica e morale, i quali sono inaccettabili in una società civile e democratica.

Il presente regolamento, redatto in conformità alla normativa vigente (in particolare Testo unico 1994, DPR 275/1999, Statuto degli Studenti e Studentesse DPR 249/1998 e successive modificazioni e integrazioni, Regolamento valutazione 2009, Legge 107/2015, DLgs 62/2017), sancisce quelle norme che permettono il funzionamento ottimale di tutte le componenti scolastiche in una linea di effettiva partecipazione e di democratica collaborazione, secondo i principi della Costituzione Italiana repubblicana, inoltre disciplina le attività principali della vita dell'Istituto e le norme generali di comportamento di coloro che a vario titolo ne prendono parte.

Il Regolamento è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola. Esso, inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico, viene illustrato a ciascuna classe dall'insegnante nominato coordinatore. Dato il carattere educativo di questo strumento, gli eventuali trasgressori delle norme in esso contenute, prima di essere sottoposti a meccanismi meramente punitivi, saranno ascoltati affinché possano esaurientemente "spiegare" il comportamento trasgressivo.

E' al senso di responsabilità di tutti, nella specifica funzione di ciascuno, che il regolamento viene affidato, affinché sia interpretato ed utilizzato come mezzo di promozione culturale ed educativa.

PARTE I: LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I NORME GENERALI

Art. 1. Conformità alla normativa vigente.

1. Il presente regolamento, redatto in conformità alla normativa vigente (in particolare Testo unico 1994, DPR 275/1999, Statuto degli Studenti e Studentesse DPR 249/1998 e successive modificazioni e integrazioni, Regolamento valutazione 2009, Legge 107/2015, DLgs 62/2017), disciplina le attività principali della vita dell'Istituto e le norme generali di comportamento di coloro, che a vario titolo, ne prendono parte.

2. Tutti (studenti, docenti, non docenti e genitori) sono tenuti al rispetto del presente regolamento. L'iscrizione al Liceo Primo Levi comporta di per sé l'accettazione del presente Regolamento sia da parte degli studenti, sia da parte dei loro genitori.

3. Il Regolamento è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola. Esso, inoltre, all'inizio di ciascun anno scolastico, viene illustrato a ciascuna classe dall'insegnante nominato coordinatore.

Art. 2. Comunità scolastica.

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto all'istruzione garantito a tutti dalla Costituzione

2. Il Liceo Scientifico Statale "Primo Levi", luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

3. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, i docenti e il personale ATA. Gli organi collegiali competenti possono prendere in considerazione sollecitazioni ed apporti che provengono altresì dalle forze sociali e culturali esterne alla scuola.

4. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione, nel rispetto dei ruoli propri di ogni componente

5. Le norme qui definite e le indicazioni dettate secondo criteri di funzionalità e di trasparenza, devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che fanno parte o che entrano a far parte di questo Istituto, usufruendone dei servizi.

6. Dato il carattere educativo di questo strumento, gli eventuali trasgressori delle norme in esso contenute, prima di essere sottoposti a meccanismi meramente punitivi (sanzione e/o allontanamento secondo il Regolamento di disciplina),

saranno ascoltati affinché possano esaurientemente “spiegare” il comportamento trasgressivo.

Art. 3. Libertà fondamentali.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

Art. 5. Diritti.

I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98.

Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:

1. a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
2. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
3. a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
4. ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
5. a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

Art. 6. Doveri

I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente le lezioni, sia in presenza che a distanza, qualora le situazioni particolari lo richiedessero;
2. ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
3. ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docente, del personale non docente e dei propri compagni un atteggiamento rispettoso e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
4. ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
5. ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
6. ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
7. ad usare un abbigliamento consono e decoroso adatto alle diverse attività scolastiche, sia esse in presenza sia a distanza.
8. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il Regolamento disciplinare

Art. 6 bis: In situazioni di emergenza sanitaria costituisce obbligo per lo studente:

1. indossare mascherine di protezione delle vie aeree secondo le indicazioni impartite
2. provvedere a l'igienizzazione delle mani
3. gettare i fazzoletti usati negli appositi cestini, non abbandonandoli in altri luoghi che possano impedire una corretta pulizia degli arredi
4. gettare le mascherine chirurgiche negli appositi contenitori
5. rispettare le indicazioni che verranno impartite per la gestione in sicurezza dei cambi d'ora e dell'intervallo
6. rispettare il distanziamento negli spazi comuni (atrio, corridoi, scale, cortile) evitando in ogni modo di creare rischio di assembramento
7. Nel contesto degli sforzi agiti da tutte le parti per il rispetto della salute pubblica, con particolare riguardo alla prevenzione di una patologia che interessa le vie aeree, si ritiene doveroso ricordare l'importanza del rispetto rigoroso del divieto di fumare in ogni luogo di pertinenza dell'edificio. Particolare aggravante sarà considerato il fumare in luoghi che possano mettere a rischio la salute altrui.

Art. 6 ter: Didattica a distanza

1. In situazioni che impongano il ricorso alla DAD o alla cosiddetta “didattica digitale integrata” (DDI) lo studente è tenuto a seguire scrupolosamente e con correttezza le attività didattiche “in remoto” (siano esse in modalità sincrona o asincrona) attenendosi a tutte le indicazioni di lavoro impartite dai singoli docenti, ivi compreso l’obbligo di tenere accesa la webcam durante le lezioni, fatte salve eccezioni debitamente motivate e autorizzate.

2. In particolare lo studente avvia il collegamento per le lezioni in modalità sincrona senza ritardo, evitando qualunque assenza che non sia motivata, e segnala appena possibile ogni eventuale difficoltà tecnica di connessione al docente dell’ora in cui si è manifestata tale difficoltà; per problemi di più lunga durata dovrà essere informato il Coordinatore, che a sua volta informerà il Consiglio di Classe e la Presidenza.

3. La didattica digitale integrata crea un luogo virtuale comune tra aula e casa. Durante le video lezioni in sincrono occorre pertanto presentarsi vestiti in modo consono e tenere un comportamento adatto al contesto scuola. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento e nel caso fosse necessaria un’interruzione, essa va comunicata e motivata al docente. Le stesse regole valgono anche in caso di ricorso alla DAD per tutta la classe.

4. Lo studente svolge in piena autonomia senza avvalersi di ausili esterni o dell’aiuto di terzi ogni esercitazione o verifica “in remoto” sia in modalità sincrona che asincrona, a meno che tale possibilità sia stata esplicitamente consentita dal docente.

5. Eventuali assenze dalle lezioni “in remoto” devono essere debitamente giustificate dallo studente, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.

6. Lo studente è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste. La violazione dei doveri di cui sopra costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi competenti con le modalità previste dal Regolamento disciplinare

Titolo II OFFERTA FORMATIVA

Art. 7 Piano dell’Offerta Formativa

1. Il Piano dell’Offerta Formativa, da adesso in poi chiamato POF, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che l’Istituto medesimo adotta nell’ambito della sua autonomia. Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi del Liceo classico, linguistico e scientifico, così come sono determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale in cui la scuola si inserisce.

2. Il POF viene predisposto nel pieno rispetto dei diritti degli studenti, sanciti dall’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con la partecipazione di tutte le sue componenti (L. 107/2015, art. 3)

3. Il Piano ha una cadenza triennale (PTOF) ed è rivedibile annualmente; è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

4. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline da coprire. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio d’istituto.

5. Il POF è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola ed è consultabile su [Scuola in chiaro](#)..

Art. 8 Programmazione didattica

1. Ciascun consiglio di classe, all’inizio di ogni anno scolastico, redige il programma educativo e didattico, tenuto conto delle scelte contenute nel POF e del contesto della classe medesima, quale emerge attraverso adeguata analisi della situazione iniziale.

2. Il programma del consiglio di classe prevede specifiche attività pluridisciplinari di durata annuale o pluriennale.

3. Il consiglio di classe verifica periodicamente lo stato di avanzamento del programma educativo e didattico, apportando, ove richiesto dalle circostanze, i necessari adattamenti.

4. Il docente coordinatore di classe, nella seduta di insediamento del Consiglio di Classe, illustrerà a genitori ed alunni le linee essenziali della programmazione didattica della classe.

5. All’inizio dell’anno scolastico ogni insegnante, in accordo con il rispettivo gruppo disciplinare, elabora la propria programmazione annuale tenendo conto degli obiettivi generali ed educativi del Liceo Classico, Linguistico o Scientifico determinati a livello nazionale, dei principi e degli indirizzi definiti dal POF di questo Liceo e della situazione degli alunni delle classi che gli sono state assegnate, rilevata attraverso adeguate prove di ingresso.

6. La programmazione annuale viene presentata da ciascun docente agli alunni della classe e viene resa disponibile alla visione dei portatori di interesse sul sito della scuola.

Art. 9 Percorso Formativo

1. Il percorso formativo del Liceo Primo Levi approfondisce gli aspetti culturali dal punto di vista classico, scientifico, linguistico, letterario, storico, filosofico e artistico, favorendo il conseguimento di un rigoroso metodo di lavoro, nel contesto di un quadro culturale di interazione e integrazione di tutte le discipline.

2. Finalità precipua di tale formazione è consentire agli studenti l'accesso qualificato a tutte le facoltà universitarie, attraverso l'acquisizione di conoscenze solide, idonee a cogliere e interpretare la realtà nelle linee fondamentali della sua dimensione sincronica e diacronica.

3. Con il [Patto Educativo di Corresponsabilità](#), le componenti del Liceo, nell'assumere la corresponsabilità educativa, ribadiscono il reciproco rispetto derivante dai ruoli e funzioni diverse, nonché il dovere per tutti di accostarsi all'Istituzione con atteggiamenti consoni, volti sempre al successo formativo degli studenti.

Titolo III GLI ORGANI D'ISTITUTO

Art. 10 Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il **Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, l'Organo di Garanzia.** A questi organi occorre aggiungere il **Comitato Studentesco e il Comitato dei genitori**

1. Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, entro il secondo mese dell'anno scolastico, secondo le disposizioni ministeriali.

3. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

4. Il coordinamento delle attività dei diversi Organi Collegiali è affidato al Dirigente scolastico, anche attraverso lo strumento del piano annuale delle attività.

5. Le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.

6. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

7. Coordina tutte le attività relative agli OO.CC **il Dirigente Scolastico.**

Art. 11- Dirigente Scolastico

Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.

In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:

1. presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;

2. curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;

3. procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;

4. curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;

5. assegna i docenti alle classi secondo [criteri](#) approvati dal Consiglio d'Istituto

6. nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore ed un docente con compiti di segretario verbalizzante.

7. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare.

8. I Docenti Collaboratori, le funzioni strumentali, i responsabili di plesso e i responsabili della sicurezza costituiscono lo Staff di Presidenza.

9. Il Dirigente Scolastico e i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Dirigenza.

Art.12 Il Consiglio di Classe

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:

- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;

- esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;

- deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.

4. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispose il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.

5. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

6. Al Consiglio di classe possono partecipare anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti e possono essere preceduti da Assemblee composte da tutti gli studenti e da tutti i genitori della classe per eventuale confronto su aspetti della vita scolastica.

7. Per i Consigli di classe si prevedono le seguenti sedute obbligatorie:

- nella fase iniziale dell'anno scolastico, per l'insediamento dell'organo;

- nella seduta degli scrutini

- per l'adozione dei libri di testo.

Art. 13 *Coordinatore del Consiglio di classe*

Il Coordinatore, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in sua assenza. Il Coordinatore prende in esame dati, documenti, atti relativi a tutti gli studenti ed informa il Consiglio; svolge attività di coordinamento secondo le funzioni indicate nella lettera d'incarico.

Art. 14 *Il Collegio dei Docenti*

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.

3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare:

- elabora il PTOF ed in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF, definisce all'inizio di ogni anno scolastico un piano generale delle attività attraverso schede analitiche di progetto.

- adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;

- promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;

- delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri/pentamestri;

- formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;

- propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;

- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;

- programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;

- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

4. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale,

cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al C.d.D. per opportuna disamina ed eventuale delibera. In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica.

5. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.

6. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Per il Collegio dei Docenti si prevedono le seguenti sedute obbligatorie:

- nella fase iniziale dell'anno scolastico, per l'assegnazione degli incarichi e la programmazione educativa;
- adozione dei libri di testo.

8. Nel rispetto del monte-ore che il CCNL del comparto scuola prevede per le attività funzionali all'insegnamento, il piano annuale delle attività, predisposto dal capo d'istituto, potrà prevedere altre convocazione in rapporto con le esigenze didattico-organizzative.

Art. 15 Dipartimenti disciplinari

Una particolare articolazione del Collegio è costituita dai Dipartimenti disciplinari, organo squisitamente di progettazione trasversale e disciplinare, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o classi di concorso affini, con compiti di proposta e di programmazione di norma per disciplina a livello di Istituto.

I Dipartimenti affrontano temi quali l'analisi disciplinare per il curricolo d'Istituto, obiettivi didattici, prove e test, modalità di valutazione, proposte di formazione, e/o esigenze particolari, nonché progetti speciali.

I Dipartimenti disciplinari sono coordinati da un docente della/e disciplina/e, nominato dal Dirigente Scolastico, con compiti di organizzazione, di collegamento e di verbalizzazione delle proposte.

Art. 16 Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto del Liceo Primo Levi è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti.

2. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

- Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

- È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

- Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

- Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una **Giunta Esecutiva**, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

4. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti di partecipazione al Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

5. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Inoltre

- predispone le linee di indirizzo del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF).

- adotta e delibera il PTOF, le sue variazioni e/o integrazioni

- approva il Programma annuale delle attività e dei progetti, curandone la compatibilità economica e la coerenza con il PTOF.

6. Il CdI delibera in materia di:

- adozione del Regolamento di Istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
- elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
- promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
- elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
- valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.

7. I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza e richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche d'Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno

8. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione deve avvenire con almeno cinque giorni interi di anticipo, secondo le modalità fissate dalle norme in vigore, perché tutti gli interessati prendano visione del relativo o. d.g.

9. Ai sensi della L.748/77 le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche, salvo quando si esprimano giudizi o valutazioni concernenti persone. Gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio sono ammessi ai lavori del Consiglio senza diritto di parola e, nel caso, la qualità di elettore potrà essere accertata dal Presidente del Consiglio di Istituto nei modi più opportuni.

10. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

11. I rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni citati dall'art.5 della L.748/77 sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto quando se ne ravvisi la necessità, dietro deliberazione del Consiglio stesso o per invito del Presidente su proposta della Giunta Esecutiva. Analoga procedura verrà seguita per invitare esperti o consulenti circa problemi particolari.

12. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 43 del T.U. 297/94, deve avvenire mediante affissione all'albo dell'Istituto dell'estratto riassuntivo (sottoscritto dal Segretario del Consiglio) delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono a disposizione dei consiglieri. L'estratto riassuntivo delle deliberazioni da affiggere all'albo e il verbale delle riunioni sarà sempre redatto in Drive e riporterà in particolare le decisioni assunte e la presenza dei componenti. Tali documenti saranno a disposizione di chi è parte interessata, secondo le norme vigenti.

13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Chiunque ne abbia interesse può prendere visione dei verbali delle sedute pubbliche ai sensi e nelle forme previste dalla L.241/90. Anche per gli atti degli altri OO.CC. vale il diritto di accesso previsto dalla L.241/90, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 17- Comitato di valutazione del servizio dei docenti

Ai sensi dell'articolo 11 del T.U., cui si rimanda per quanto non specificato in questa sede, il Comitato di valutazione del Liceo è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da 4 docenti, quali membri effettivi, e da due docenti, quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei docenti e durano in carica un anno scolastico. La valutazione del servizio (di cui all'art. 448 del T.U.) ha luogo su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso. Il Comitato esercita le competenze previste dall'art. 440 del T.U. in materia di anno di formazione del personale docente.

Art. 18- Organo di garanzia.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), e composto dal rappresentante della componente docente, della componente A.T.A., della componente studentesca e della componente dei genitori facenti parte della Giunta Esecutiva, nonché dal Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione vicaria, che funge da segretario verbalizzante.

2. Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti elettivi dell'Organo di garanzia risulti vacante (ad esempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.), le ordinarie procedure di elezione dei membri della Giunta Esecutiva non risultino completate e, nel frattempo, l'Organo di garanzia abbia necessità di deliberare, detto posto viene occupato ad interim dal componente anagraficamente più anziano in carica in Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente.

3. La stessa procedura di subentro di cui al precedente comma si applica nel caso di assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell'Organo di garanzia.

4. Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente, fino all'elezione del nuovo rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva, il rappresentante degli studenti dell'Organo di garanzia risulta prorogato nell'incarico, purché abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il rappresentante degli studenti nell'Organo di garanzia si applica la procedura di subentro di cui al comma 2, dove il subentrante ad interim è lo studente anagraficamente più anziano tra gli studenti eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.

5. Nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto e in attesa del completamento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso e della Giunta Esecutiva, l'Organo di garanzia, per prorogatio, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno scolastico abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità.

6. In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti, il Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione pro tempore dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.

7. Lo studente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.

8. Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.

9. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal docente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.

10. Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal secondo rappresentante della componente A.T.A. in Consiglio di Istituto.

Art.19. Convocazione degli organi collegiali in situazioni di emergenza sanitaria

Come da DL 39/2020, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 e assicurare il funzionamento dell'Istituzione Scolastica, le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza.

Pertanto

1. COLLEGIO DEI DOCENTI

Il C.d.D può essere convocato in via telematica con le seguenti procedure:

- Comunicazione della circolare di convocazione tramite mail ai docenti almeno 5 giorni prima della data prevista (o con minore anticipo in caso di Collegio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce a 24 ore precedenti l'adunanza; convocazione via mail con indicazione di o.d.g, data e ora della seduta; il link per accedere alla piattaforma Google Meet verrà inviato poco prima della riunione.
- Le delibere sono valide a tutti gli effetti;
- Per la validità dell'adunanza telematica sono confermati i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza.

2. DIPARTIMENTI E CONSIGLI DI CLASSE

Possono essere convocati in via telematica con le seguenti procedure:

- Comunicazione della circolare di convocazione tramite mail, – ai soli docenti per le riunioni di Dipartimento; a docenti, studenti e genitori per i consigli di classe, – almeno 5 giorni prima della data prevista (o con minore anticipo in caso di adunanza straordinaria); in caso di urgenza il preavviso si riduce a 24 ore precedenti l’adunanza.
- Le delibere sono valide a tutti gli effetti;
- Per la validità dell’adunanza telematica sono confermati i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza.

3. CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il CdI può essere convocato in via telematica con le seguenti procedure :

- Convocazione via mail con indicazione di o.d.g, data e ora della seduta, e link della piattaforma Google Meet per il collegamento previsto.
- Le votazioni per le delibere saranno effettuate durante lo streaming come in presenza;
- Nel caso in cui il consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto, potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto via mail. La mail verrà protocollata e allegata al verbale;
- Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il consigliere invierà una mail di autocertificazione per l’assenza giustificata;
- Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato ai consiglieri per conoscenza e formalmente approvato o nella stessa seduta o nella seduta successiva;
- Le delibere dei Consigli di Istituto effettuati in modalità telematica sono valide a tutti gli effetti;
- Per la validità dell’adunanza telematica sono confermati i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza.

Titolo IV

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

→ Assemblee degli studenti

Art. 20- Diritto di assemblea

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola individuati secondo precise modalità, durante l'orario delle lezioni una volta al mese (artt. 12- 14 T.U. 297). Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell’anno scolastico.

Art. 21- Assemblea di Istituto

1. L’assemblea di Istituto, di norma, si svolge per l’intera mattinata e deve essere "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti"(art. 13 del T.U., comma 1). I giorni dedicati alle assemblee di Istituto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, giorni di lezione.
2. La partecipazione è da considerarsi obbligatoria e “l’istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni” (nota MIUR 26/11/2003, prot. n. 4733).
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato studentesco, le ore destinate alle assemblee, possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
5. L’assemblea di Istituto è convocata dal DS su richiesta dei rappresentanti di Istituto (la cui proposta abbia ottenuto la maggioranza in seno al Comitato studentesco) o su richiesta del 10% degli studenti iscritti appartenenti ad almeno cinque classi, da presentarsi al DS almeno dieci giorni prima.
6. Data, ora e luogo di convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati dal Dirigente agli studenti e ai genitori tramite circolare.
7. L’assemblea viene gestita dai rappresentanti di Istituto, con l’apporto, ove necessario, dei membri del Comitato studentesco, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e l’ordinato sviluppo dei lavori; uno dei rappresentanti d’Istituto svolgerà la funzione di verbalizzante.
8. Durante l’assemblea l’attività didattica è sospesa e i docenti presenziano ai lavori, con compiti di vigilanza, secondo il normale orario di servizio o le indicazioni del D.S.

9. Il DS, o un suo delegato, ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 22- Assemblea di classe

1. Le assemblee di classe degli studenti sono considerate attività scolastica, con i relativi obblighi di presenza.
2. Si può tenere non più di un'assemblea di classe al mese durante le lezioni, con durata massima di due ore di lezione. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
3. La richiesta di assemblea di classe dovrà pervenire al Dirigente almeno cinque giorni prima della data stabilita, compilata dai rappresentanti di classe sull'apposito modulo delle assemblee di classe e dovrà riportare
 - a. l'ordine del giorno,
 - b. la firma degli insegnanti che acconsentono allo svolgimento dell'assemblea durante le loro ore di lezione,
 - c. la firma dei rappresentanti di classe.
4. I rappresentanti di classe cureranno anche un breve verbale dell'assemblea stessa, su apposito modulo che va riconsegnato il prima possibile.
5. Gli studenti di volta in volta eleggono un presidente dell'assemblea ed un verbalizzante per la stesura del verbale di cui al precedente comma.
6. L'insegnante che ha concesso l'assemblea è tenuto a restare nelle immediate vicinanze e a vigilare sul corretto andamento dell'assemblea, per interromperla ove essa non abbia un regolare svolgimento.

Art. 23- Comitato studentesco

1. Il Comitato Studentesco di Istituto è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi Consigli di classe, dai rappresentanti d'Istituto e dai rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale Studentesca. I rappresentanti d'Istituto partecipano al Comitato in qualità di uditori e possono intervenire su richiesta del Presidente.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Dirigenza, di norma in orario extra-scolastico, salvo deroga concessa dal DS, per la durata massima di due ore e non più di una volta al mese.
3. La richiesta di convocazione, recante data, ora, sede della riunione, nonché l'ordine del giorno, è presentata dal Presidente del Comitato al Dirigente Scolastico, con congruo anticipo, per consentirne adeguatamente la convocazione.
4. All'inizio dell'anno scolastico, il Comitato elegge un Presidente, un vice-presidente ed un segretario con funzioni di verbalizzante tra i rappresentanti degli studenti di classe, ma non del Consiglio d'Istituto.
5. È facoltà del Dirigente chiedere conto dell'andamento dei lavori e delle decisioni assunte.
6. Entrambi i rappresentanti di classe avranno pari diritto di voto (voto per testa), saranno dunque richiesti due voti per classe e saranno considerati validi anche i voti discordi. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, il presidente del Comitato studentesco ed il suo vice, i rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca, il Segretario del Comitato studentesco avranno diritto di voto solo se anche rappresentanti di classe.
7. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri e può formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto anche attraverso i propri rappresentanti.
8. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate. Ad inizio d'anno il Comitato propone i membri dell'Organo di garanzia, per la componente studentesca, al Consiglio d'Istituto che procederà alla designazione.
9. Le comunicazioni e le informazioni sono affisse all'Albo riservato agli studenti.

Art. 24- Elezione dei Rappresentanti di Classe

1. Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgono ogni anno entro e non oltre il mese di ottobre.
2. Tutte le studentesse e gli studenti sono eleggibili e possono porre la propria candidatura. Si può presentare un programma alla classe, preferibilmente per iscritto, ed esporlo in aula durante apposita assemblea.
3. Ogni studente può esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza: risultano eletti i due nominativi con il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si passerà ad un ballottaggio.

Art. 25- Ruolo e funzioni dei Rappresentanti di Classe

1. La responsabilità primaria dei Rappresentanti di classe consiste nella consapevolezza di svolgere la funzione di vera rappresentanza democratica, matura, motivata dallo spirito di farsi portavoce delle richieste e delle opinioni di tutti gli/le studenti/studentesse iscritti/e.
2. I rappresentanti hanno il compito di una comunicazione puntuale e chiara rispetto a tutte le iniziative cui prendono parte: incontri nel Comitato Studentesco, colloqui con il docente coordinatore di classe, partecipazione ad iniziative dentro e fuori dalla scuola, in orario scolastico ed extrascolastico, colloqui con il DS e lo staff di Dirigenza. Ogni

rappresentante si pone come soggetto attivo all'interno del cammino della scuola, di fronte a tutte le componenti della comunità scolastica.

3. I rappresentanti hanno funzioni di collaborazione e di coordinamento nell'ambito delle attività proposte che nascono nel corso dell'anno da parte delle studentesse e degli studenti rappresentati; propongono soluzioni per i problemi e favoriscono il confronto e la discussione. Sono qualificati per discutere con gli insegnanti, ma a nome della classe; possono riferire opinioni di parte o interessi di pochi. Vanno rispettati, sostenuti e consigliati da tutti.

4. Il mandato dura un anno scolastico.

Art. 26- Rappresentanza nel Consiglio d'Istituto (CdI)

1. Le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio d'Istituto si svolgono nell'Istituto entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno, salvo in occasione del rinnovo triennale del CdI.

2. Tutti possono essere eletti e tutti hanno il diritto di eleggere i quattro membri rappresentanti la componente studenti nel CdI. Il compito di gestire le operazioni di organizzazione-presentazione liste elettorali-programmi-informazioni relative alle elezioni con voto segreto e spoglio delle schede elettorali è affidato dalla Dirigenza alla Commissione elettorale. Le elezioni si svolgono sempre in orario scolastico e in modo organizzato dalla scuola stessa.

3. Ogni studente può esprimere una sola preferenza di lista e due candidati.

Art. 27- Funzioni della Consulta Provinciale (CP)

1. Come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1999 n. 156, tutti gli studenti di scuola secondaria eleggono entro il 31 ottobre, con validità biennale della nomina, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, due loro rappresentanti che andranno a costituire la Consulta Provinciale che viene coordinata, gestita e finanziata dall'USP di Milano. I suoi compiti e ambiti di intervento sono i seguenti:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente Regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo Istituto.

b) formulare proposte ed esprimere pareri all'USP, agli Enti locali competenti e agli Organi collegiali territoriali;

c) istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

d) promuovere iniziative di carattere transnazionale.

Art. 28- Rappresentanza nella Consulta Provinciale Studenti (CPS)

1. Le elezioni dei due rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella CPS si svolgono contemporaneamente a quelle previste per il Consiglio d'Istituto e con le stesse modalità previste all'art. 23.

2. Ogni studente può indicare una sola preferenza.

3. I due rappresentanti eletti possono partecipare alle iniziative promosse dalla CPS, anche se distribuite su più giorni, purché autorizzate dai genitori e previo accordo con la Dirigenza. In caso di mancata partecipazione, i due rappresentanti possono essere sostituiti da altri due studenti che hanno ottenuto un minor numero di voti, a partire dal terzo eletto.

4. Di ogni attività proposta o svolta, deve essere presentato un verbale di sintesi all'Ufficio di Dirigenza e deve essere esposto all'Albo degli studenti, dopo una relazione scritta al Comitato Studentesco, per opportuna conoscenza.

Art. 29- Studenti promotori di iniziative

Singoli o gruppi di studenti, organizzati liberamente, hanno facoltà di avanzare proposte didattico- integrative, culturali, ricreative, sportive, di volontariato, di studio, presentandole al DS con l'elenco nominativo degli studenti promotori, le finalità, le modalità di svolgimento, il calendario, la sede e l'orario delle attività. L'attività potrà avere inizio a condizione che si concordino con la Dirigenza tutti gli aspetti organizzativi (spazi da occupare, orari, personale di servizio, questioni inerenti la vigilanza, attrezzature da utilizzare) e gli aspetti decisivi relativi alla responsabilità. Le iniziative di norma non dovranno costituire aggravio di lavoro per il personale della scuola.

→ **Assemblee dei genitori**

Art. 30- Diritto di assemblea

1. I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi comma.

2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
3. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori. Sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è preventivamente comunicato l'ordine del giorno. Sarà cura dei rappresentanti informare della convocazione i genitori della classe.
4. L'Assemblea d'Istituto dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o della maggioranza del Comitato dei genitori. Sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è preventivamente comunicato l'ordine del giorno. Sarà cura dei rappresentanti informare della convocazione i genitori per il tramite degli studenti.
5. La convocazione dell'assemblea di Istituto dei genitori sarà altresì pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito Internet. Compatibilmente con la disponibilità del personale di servizio e per agevolare le esigenze delle famiglie, si concorderanno orari e modalità di riunione che facilitino la più ampia partecipazione.
6. All'Assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato; all'Assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
7. Le assemblee e il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi o entrare in conflitto con le competenze stabilite dalla normativa per i predetti organi.

Art. 31- Comitato dei genitori

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.
2. La prima riunione viene convocata dal Dirigente scolastico.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzante.
4. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei genitori di Istituto, oltre che di discutere e proporre iniziative utili alla vita scolastica.
5. Ad inizio anno il Comitato propone i membri dell'Organo di garanzia al CdI che procederà alla designazione.

PARTE II: FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

TITOLO I

Rapporti scuola-famiglia

Art. 32- Comunicazione e trasparenza degli atti

1. Il Liceo individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie uno dei presupposti irrinunciabili per un'efficace azione educativa.
2. Il Registro Elettronico e la Mail d'Istituto (@levi.edu.it) sono gli strumenti ufficiali che disciplinano sia il rapporto giuridico di responsabilità tra scuola e famiglia che la frequenza regolare degli studenti.
3. La comunicazione con le famiglie avviene sia nell'ambito dei Consigli di Classe (cfr. art. 12), nelle sedute aperte a tutte le componenti genitori e studenti, sia individualmente nei colloqui singoli.
4. In ottemperanza alla normativa vigente relativa alla suddivisione dell'anno scolastico in due periodi, il Collegio dei docenti individua ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti in difficoltà atto a notificare il percorso d'apprendimento dell'alunno
5. I docenti, ad inizio anno scolastico, esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione delle prove di verifica sarà sempre tempestiva (di norma entro 15 giorni dalla data di effettuazione e comunque prima della verifica successiva) ed adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza per un miglioramento progressivo del proprio profitto. In caso di necessità, i Consigli di classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie: di norma mediante colloquio con il Coordinatore di classe o con i singoli docenti, e/o lettere informative per specifiche situazioni (specie nella fase di scrutinio); telefonate e mail nei casi di urgenza.
6. Ogni comunicazione scritta destinata alle famiglie deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, ad eccezione degli alunni maggiorenni. Gli studenti sono tenuti a informare tempestivamente le famiglie di ogni avviso della scuola.
7. La Presidenza dà precisa e preventiva comunicazione, tramite pubblicazione delle circolari sul sito della scuola e sul RE o affissione di avvisi all'albo dell'Istituto, della convocazione degli organi collegiali aperti ai genitori, dell'orario

delle lezioni provvisorio e definitivo, della proclamazione di scioperi del personale della scuola che potrebbero avere ricadute sull'orario delle lezioni, delle attività scolastiche-parascolastiche-extrascolastiche organizzate dal Liceo, del calendario annuale delle lezioni deliberato dal Consiglio di Istituto, delle date e modalità di elezione degli organi collegiali, dell'orario dei colloqui generali e settimanali dei docenti.

8. I documenti fondamentali della scuola (Regolamento, PTOF, Patto educativo di corresponsabilità) sono accessibili sul sito Internet dell'Istituto e, in forma cartacea, consultabili presso la segreteria didattica.

9. È affidata alla professionalità di ciascun docente ogni forma utile di comunicazione alla famiglia inerente la valutazione riportata in ciascuna prova dagli alunni. Deve essere altresì facilitata, ai sensi della normativa sulla trasparenza (L. 241/90, modificata dalla L. 15/05), la visione, da parte dei genitori, delle prove scritte

10. All'atto dell'iscrizione e comunque entro il 30 settembre alle famiglie viene chiesta la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità

Art. 33- Incontri scuola- famiglia

1. I docenti incontrano settimanalmente i genitori degli studenti, secondo la propria disponibilità, in giorni ed orari prefissati. L'incontro sarà prenotato dai genitori tramite il RE.

2. Nei periodi di emergenza sanitaria gli incontri si terranno a distanza e sarà cura del docente creare il link di invito su Google Meet.

3. Ogni anno sono previsti incontri di ricevimento generale in orario pomeridiano, uno per ogni periodo, finalizzati soprattutto a facilitare il rapporto con i genitori lavoratori.

4. Tali incontri, sebbene programmati, non si terranno in occasione di periodi di emergenza sanitaria

TITOLO II Organizzazione del servizio

Art. 34 -Calendario scolastico

L'Istituto fa proprio il calendario scolastico regionale con le eventuali variazioni consentite, apportate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 35- Tempo scuola

1. L'orario delle lezioni sarà definito annualmente secondo le delibere adottate, per la specifica competenza, dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti.

2. Nel periodo delle lezioni, la scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 16.30, il martedì, mercoledì e giovedì, e dalle ore 7.30 alle ore 14.00 gli altri giorni, fatte salve eventuali variazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto in riferimento alla dotazione organica dei collaboratori scolastici assegnata annualmente o apportate a seguito di emergenza sanitaria.

3. L'orario pomeridiano si prolunga a seconda delle attività programmate.

4. Agli studenti è consentito di sostare nell'atrio e corridoi del piano terra della scuola a partire dalle ore 7.45, assumendo un comportamento responsabile. L'accesso alle aule è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni

5. Le attività didattiche ordinarie si concludono alle ore 14.00.

6. Nel periodo di pausa, in attesa delle attività pomeridiane programmate, è fatto divieto agli studenti di sostare nelle aule e nei corridoi della scuola.

Art. 36 - Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni viene formulato considerando:

1. la distribuzione equilibrata delle singole materie nell'arco della settimana e dei giorni

2. la necessità di permettere a tutte le classi l'uso dei laboratori e della palestra

3. le indicazioni degli insegnanti interessati per le materie che richiedono le ore abbinate

Art. 37 - Formazione classi prime

Nel rispetto dei [criteri generali](#) stabiliti dal Consiglio d'Istituto (delibera del 12 giugno 2020), la formazione delle classi prime prevede un'equa distribuzione degli allievi iscritti secondo determinati parametri. Si rimanda ai criteri di formazione delle classi prime. I gruppi-classe così costituiti saranno assegnati dal DS. [In caso di esubero](#) verranno seguiti i seguenti criteri

Art. 38- Formazione altre classi

1. Qualora sorgesse la necessità, nel passaggio da un anno all'altro, di contrarre il numero delle sezioni di una stessa classe, dopo gli scrutini finali di agosto/settembre, il DS procede secondo [i criteri stabiliti](#) dal Consiglio d'Istituto
2. I gruppi costituiti, considerando anche le preferenze espresse dagli studenti, saranno assegnati dal DS alle relative sezioni in modo da assicurare omogeneità tra le stesse.
3. Le altre classi si costituiscono secondo il criterio della continuità.
4. Gli studenti non-promossi, di norma, vengono assegnati alla medesima sezione di provenienza salvo indicazioni contrarie, ma è facoltà del DS distribuirli in classi diverse sia per evitare inadeguata concentrazione di "ripetenti" che per soddisfare motivate richieste degli stessi alunni.

TITOLO III

Organizzazione generale

Art. 39 - Assegnazione delle aule alle classi

1. Dall'anno scolastico 2017-2018 nel Liceo Primo Levi è entrato in vigore il progetto delle Aule Disciplinari: ad ogni docente è assegnata una o più aule e gli studenti cambiano aula di ora in ora. Ciò permette una maggiore personalizzazione dell'ambiente da parte dell'insegnante, che provvede a dotarlo di tutto il materiale occorrente alle lezioni (carte geografiche, materiale bibliografico, cartellonistica etc.) e consente agli studenti di ritagliarsi un momento di svago tra una lezione e l'altra.
2. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, tale progetto viene sospeso sine die

Art. 40- Vigilanza

La vigilanza sugli alunni rientra tra gli obblighi più delicati del personale della scuola, docente e ausiliario. La rilevanza del tema comporta un particolare impegno da parte di tutte le componenti del Liceo.

1. Non vi è responsabilità del personale incaricato quando, nonostante la presenza e la sorveglianza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso o quando lo studente si è deliberatamente sottratto alla vigilanza.
2. I docenti devono essere a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Durante l'intervallo l'obbligo di vigilanza ricade sul personale docente e ATA presente nell'Istituto; considerato che il tempo dell'intervallo è parte integrante dell'attività didattica, i docenti della terza e della quarta ora di lezione – per la parte di loro competenza – sono responsabili della sorveglianza degli alunni.
5. Nell'intervallo è assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola.
6. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità. Ogni forma utile di controllo dovrà comunque essere messa in atto anche nei confronti di studenti temporaneamente assenti dall'aula, avvalendosi pure dei collaboratori scolastici.
7. La classe non viene mai abbandonata dai docenti senza che ci sia una sorveglianza dichiarata (per breve tempo e con delega al collaboratore scolastico). Il docente in orario sarà sempre a conoscenza degli spostamenti degli studenti della propria classe e segnalerà immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori ogni comportamento anomalo.
8. I collaboratori scolastici contribuiranno alla vigilanza con la presenza nei vari reparti assegnati e segnaleranno immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori eventuali comportamenti anomali degli studenti.
9. Ogni presenza estranea all'interno dell'edificio dovrà essere immediatamente identificata dal personale scolastico e segnalata all'Ufficio di Dirigenza.
10. Nelle aule speciali, laboratori e palestre la responsabilità è del docente e/o del personale ausiliario che hanno in consegna la classe.
11. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche di ogni tipo ricade sul personale accompagnatore.

Art. 41. Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti non avvalentisi sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.

3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione negli appositi spazi individuato dall'Istituto, dove svolgeranno studio individuale sorvegliati dal personale di cui all'art. 40. E' consentita anche l'opzione "uscita da scuola" previa autorizzazione del genitore o richiesta dello studente se maggiorenne. In tal caso sarà obbligatorio mostrare al personale ATA all'ingresso l'autorizzazione appositamente predisposto.

4. In ogni caso, tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che il Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

5. Durante i periodi di emergenza sanitaria è fortemente consigliato agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica di non allontanarsi dagli spazi della scuola per la sicurezza propria e degli altri

Art. 42- *Studenti colpiti da malore o infortunio*

1. In caso di malore o infortunio di un alunno sarà cura della Segreteria contattare la famiglia dello studente per informarla dello stato di salute del proprio figlio/a.

2. In caso di situazioni che costituiscano motivo di preoccupazione (o dubbio) sarà allertato il servizio di emergenza sanitaria 118. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari si procederà:

- a) ad attendere, se possibile, l'arrivo a scuola di un familiare dello studente
- b) all'immediato ricovero in struttura sanitaria adeguata, se il caso lo rendesse urgente.

TITOLO IV

Frequenza alle lezioni, assenze, ritardi, uscite anticipate

Art. 43- *Puntualità e frequenza*

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico. La frequenza alle lezioni ed a ogni altra attività promossa dall'Istituto, comprese le attività integrative cui si è data la propria adesione, rappresenta per gli studenti iscritti un diritto-dovere.

2. Lo studente è tenuto alla puntualità anche durante la DAD e la DDI.

Art. 44- *Giustificazione delle assenze*

1. Tutte le assenze devono essere giustificate tramite Registro Elettronico.

2. Le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la potestà genitoriale; le assenze dell'alunno maggiorenne sono giustificate dallo stesso o dal genitore.

3. Di norma, le assenze devono essere giustificate a partire dalle ore 15:00, appena lo studente ritorna in classe e comunque non oltre 7 giorni dal rientro in classe. Le negligenze assumono rilevanza disciplinare. Dei ripetuti ritardi o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia e, se necessario, all'Ufficio di Dirigenza. Si applicherà inoltre quanto disposto nella griglia di valutazione del comportamento.

Art. 45- *Assenze collettive e manifestazioni studentesche*

1. Le assenze collettive per manifestazioni studentesche, non costituiscono eccezione alla disciplina stabilita dall'art. 44 e vanno pertanto giustificate secondo quanto in esso disposto.

2. L'assenza collettiva dalle lezioni di gruppi di studenti il cui scopo preminente è quello di sottrarsi ai propri doveri scolastici, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo formativo. In tali casi il Consiglio di classe valuterà la rilevanza di tale comportamento.

4. Non è prevista la sospensione delle attività didattiche al di fuori del calendario scolastico, ad eccezioni di calamità naturali.

Art. 46- *Numero delle assenze*

1. L'elevato numero di assenze condiziona l'apprendimento e influenza il voto di comportamento. Il Consiglio di classe monitora costantemente l'andamento delle assenze nella classe e assume le iniziative necessarie a contenerle.

2. Dall'a. s. 2010-11, con l'introduzione della Riforma, le assenze non devono superare il 25% del monte ore annuale di lezione, fatte salve le deroghe stabilite dal Collegio Docenti (del 12 novembre 2019).

Art. 47- Entrate e uscite fuori orario

I permessi di entrata e uscita fuori orario si distinguono in permanenti o occasionali.

1. I permessi permanenti, in considerazione del vasto bacino di utenza afferente al Liceo, vengono rilasciati dal Dirigente Scolastico a seguito di richiesta, a firma dei genitori per gli studenti minori, su apposito modulo corredato dall'orario dei mezzi di trasporto da cui si evinca l'effettiva necessità. Tali permessi durano per l'intero anno scolastico, salvo il mutare delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
2. Tutte le entrate e le uscite fuori orario devono essere richieste e giustificate dai genitori mediante Registro Elettronico. Anche gli studenti pendolari dovranno richiedere il permesso annuale: per loro è prevista la tolleranza in ingresso sino alle ore 08:10 con annotazione sul RE, ma senza richiesta di giustificazione.
3. I permessi di entrata posticipata/uscita anticipata devono essere presentate sul Registro Elettronico.
4. L'uscita degli alunni sia minorenni sia maggiorenni deve avvenire sempre tramite il prelevamento da parte di un familiare o di una persona delegata a ciò per iscritto, previa esibizione di un documento di identità.
5. Il numero complessivo di ritardi, entrate e uscite fuori orario non può superare, di norma, nell'anno scolastico il numero di 15; nel caso di esubero il coordinatore contatterà la famiglia.
6. Dal Dirigente e dai Collaboratori saranno di volta in volta vagliate possibili deroghe connesse con situazioni di salute, familiari, lontananza dell'abitazione dalla scuola, particolari condizioni climatiche, partecipazione ad attività culturali e sportive di assoluta rilevanza.
7. Per documentati motivi di salute non sono da escludersi permessi di entrata/uscita di lunga durata. Per comprovate esigenze di servizio (assenza e non sostituibilità di un docente), o per sopraggiunti gravi impedimenti all'attività didattica (rottura di impianti, condizioni climatiche e di viabilità problematiche) o per sciopero del personale, il Dirigente può autorizzare l'entrata posticipata e l'uscita anticipata di una o più classi. In tal caso, qualora tale necessità sia stata prevista, la segreteria o un Collaboratore del Dirigente preavverte le famiglie, con almeno un giorno di anticipo, a mezzo RE. In casi eccezionali, questa modalità potrà essere applicata anche per le uscite anticipate relative al giorno stesso.

Art. 48- Ritardo nel presentarsi in aula durante le lezioni.

Gli studenti devono con sollecitudine e puntualità rientrare in classe nei seguenti casi:

- a) alla fine dell'intervallo
- b) al termine di attività svolte in altri luoghi (palestra, laboratori, ecc.)
- c) dopo regolare richiesta di uscita momentanea dall'aula

È compito del singolo docente adottare i provvedimenti disciplinari atti a sanzionare eventuali violazioni, se reiterate.

Art. 49- Attività motorie e sportive

1. Il regime degli esoneri dall'attività pratica di educazione fisica è disciplinato dalla norma.
2. In considerazione di particolari condizioni fisiche, gli alunni, o il loro genitore in caso di minori, possono richiedere esoneri totali o parziali per la durata dell'intero anno scolastico (permanent) o per parte di esso (temporanei) secondo la procedura prevista.
3. Gli alunni esonerati non sono esenti dalle restanti attività che la disciplina comporta e sono sottoposti a regolare valutazione.

TITOLO V Sicurezza

Art. 50 - La sicurezza a scuola: Norme di comportamento per tutte le componenti dell'Istituto

L'obiettivo di una scuola sicura è di particolare rilievo nella prospettiva dell'affermazione di una più ampia cultura della sicurezza. È importante

1. Mantenere un comportamento corretto astenendosi da atti che possano danneggiare arredi e attrezzature o arrecare danno alle persone.
2. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o comprese nelle disposizioni ricevute.
3. Rispettare in maniera rigorosa il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici, nonché nella zona antistante l'ingresso principale.
4. È fatto divieto assoluto agli studenti il fumare tra un'ora e l'altra di lezione, anche nella zona antistante l'ingresso principale.

5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione indicata né modificarne la tipologia.
6. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al personale.
7. Non depositare materiale in modo da ingombrare, ostacolare o impedire, anche parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza o in prossimità di mezzi o impianti atti ad intervenire in caso di incendio o di emergenza.
8. Le uscite di emergenza devono essere sempre efficienti ma chiuse, onde impedire eventuali intrusioni dall'esterno e consentire una uscita rapida ed efficace in caso di emergenza.
9. Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o agli addetti alla sicurezza ogni anomalia o condizione di pericolo rilevata.
10. In caso di infortunio, riferire al proprio docente, al più presto ed in modo esaustivo, l'accaduto e le circostanze dell'evento.
11. Nel caso venga prelevato del materiale dalla cassetta di primo soccorso, occorre segnalare il prelievo in modo da ripristinarsi rapidamente la scorta.
12. È fatto divieto assoluto di allarmare inopportuno il sistema antincendio.
13. Il Liceo organizza, almeno due volte l'anno, prove di evacuazione dall'edificio.

Art. 50 bis- Rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica

1. Ogni studente è tenuto alla scrupolosa osservanza di ogni disposizione volta alla tutela della salute pubblica in relazione alle misure atte alla prevenzione e riduzione degli agenti di contagio.
2. Per gli studenti minorenni grava su chi esercita la potestà genitoriale l'obbligo di verificare le condizioni di salute dello studente prima dell'ingresso in Istituto e di non inviare a scuola in alcun caso lo studente che presenti sintomi simil-influenzali (stato febbrile, sintomatologia respiratoria, ecc). Tale responsabilità grava sullo studente laddove questi sia maggiorenne.
3. In considerazione della situazione di pericolo cui viene ad essere esposta una molteplicità di soggetti terzi, la violazione degli obblighi di seguito indicati costituisce infrazione di particolare gravità e come tale sarà sanzionata dagli organi competenti con le modalità di cui al Titolo I, Parte III

Art. 51- Regolamento generale di sicurezza per l'accesso ai laboratori

Si rimanda alla circolare del 10/10/2019 n. [053 Norme di comportamento Laboratori](#). Il regolamento già esistente sarà modificato alla luce delle nuove indicazioni in termini di sicurezza nella scuola a seguito dell'emergenza sanitaria. Eventuali integrazioni e aggiornamenti verranno periodicamente pubblicati.

Art. 52- Uso dell'ascensore

1. Agli studenti, fatta eccezione per i diversamente abili, non è consentito l'uso dell'ascensore se non in caso di momentanea difficoltà di deambulazione. In questo caso devono avvisare i collaboratori scolastici ed essere accompagnati. Chi è autorizzato all'uso dell'ascensore deve rispettare i limiti di carico massimo indicati sull'apparecchiatura stessa.
2. È vietato a tutti l'uso dell'ascensore in caso di incendio o in qualsiasi altra emergenza.

Art. 53- Accesso e uso di laboratori e aule speciali

1. L'uso delle aule speciali, dei laboratori, delle palestre, della biblioteca è disciplinato da specifici Regolamenti redatti annualmente dai dipartimenti disciplinari o dagli uffici interessati ed esposti nei relativi ambienti.
2. Il presente Regolamento assume gli specifici regolamenti, di volta in volta nella loro versione più aggiornata.

Art. 54. Accesso agli uffici e locali particolari

1. Per motivi di riservatezza, l'ingresso alla sala professori è vietato agli studenti
2. È altresì vietato l'accesso degli studenti a uffici (fatta eccezione per la segreteria alunni, negli orari consentiti), magazzini, archivi e locali tecnici in genere.

TITOLO VI – Disposizioni particolari

Art. 55- Bullismo e Cyberbullismo

È severamente vietato assumere comportamenti prevaricatori e offensivi nei confronti di tutto il personale della scuola (si rimanda al [regolamento sul Bullismo e Cyberbullismo](#)).

Art. 56- Cellulari e dispositivi elettronici

1. È vietato rigorosamente l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le diverse attività scolastiche, divieto esteso sia agli studenti che ai docenti ed a tutto il personale (cfr. Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007).
2. Deroghe straordinarie possono essere concesse agli studenti dai docenti e ai docenti dal DS.
3. È vietato rigorosamente utilizzare ed inviare dati e/o elementi informativi di altre persone, lesivi della dignità personale e professionale, con qualsiasi mezzo sia cartaceo che multimediale (immagini, filmati, social network...) indipendentemente dal fatto che lo si faccia per fini personali o per diffonderli.
4. Ogni studente è responsabile delle proprie credenziali di accesso alla Rete informatica dell'Istituto.

Art. 57- Cura delle cose proprie e altrui

1. Ogni studente è responsabile del proprio materiale e dei propri oggetti. In particolare si ricorda che non è permesso lasciare libri, capi di abbigliamento o altro materiale incustodito sotto i banchi e nelle aule, se non riposti in armadi chiusi. La scuola declina comunque ogni responsabilità nei casi di smarrimento, danneggiamento o furto.
2. Denaro e oggetti di valore devono essere custoditi con cura durante tutta la permanenza a scuola, con particolare attenzione ai momenti di in altri spazi (laboratori, aule speciali) e durante le attività in palestra.

Art. 58- Affissione di manifesti e volantini all'interno dell'Istituto

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola e il pluralismo democratico. Qualsiasi affissione è soggetta all'autorizzazione del Dirigente.
2. È consentita una deroga, all'uso esclusivo di spazi specifici per l'affissione, solo nel periodo della campagna elettorale per le elezioni studentesche.
3. È vietata altresì la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di mera propaganda partitica, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Dirigenza, cui compete la facoltà di intervento.

Art. 59- Attività integrative

1. Le attività integrative proposte dal liceo sono parte integrante dell'offerta formativa al cui arricchimento concorrono. Esse sono annualmente programmate e approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, e inserite nel P.T.O.F.
2. Gli alunni che vi aderiscono devono partecipare con serietà e costanza, trattandosi di attività che comportano impegno di risorse umane, economiche e materiali.
3. La diligente frequenza di tali attività influenza il giudizio complessivo sull'alunno e, più in generale, (nel triennio) l'attribuzione del credito scolastico.

TITOLO VII- Visite e Viaggi d'istruzione della scuola

Art. 60- Si rimanda allo specifico [regolamento](#).

Art. 61- Mobilità studentesca: Si rimanda allo specifico [regolamento](#).

TITOLO VII- Tutela dei dati personali

Art. 62 - Gestione della proprietà intellettuale

1. Il Liceo Primo Levi conferma il diritto di proprietà dell'Istituto rispetto a qualsiasi prodotto intellettuale derivato dalle attività e iniziative promosse e gestite dalle diverse componenti che vi operano nell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione.
2. Garantisce il diritto di menzione dell'autore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 63 - Riservatezza e tutela dei dati sensibili e giudiziari

L'Istituto si attiene ai principi generali e agli adempimenti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, di cui è stato pubblicato il "Regolamento sui dati sensibili e giudiziari" (DM 305 in data 7 dicembre 2006) e ai principi fissati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 definiscono quali sono i dati sensibili e giudiziari trattabili

dall'amministrazione dell'Istruzione (scuole comprese) e il tipo di operazioni che con questi dati si possono fare in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite.

Art. 64 - Norme per il personale docente e amministrativo

1. Il personale docente e non docente, in relazione alle operazioni di dati personali e sensibili ai quali ha accesso nell'espletamento delle proprie funzioni nel contesto scolastico e in relazione agli incarichi affidati, deve attenersi in modo scrupoloso alle modalità contenute nell'atto di nomina predisposto dalla Direzione dell'Istituto e seguire, nel trattamento dei dati sensibili e personali sopra descritti, criteri di correttezza, precisione, riservatezza.

2. Le Segreterie Amministrativa e Didattica garantiscono riserbo e rispetto nella trasmissione di dati, sia con le Istituzioni pubbliche che private, svolgendo compiti strettamente richiesti.

3. Nessun dato può comunque essere diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del titolare- responsabile, né comunicato a terzi.

4. Le comunicazioni ai genitori interessati dovranno avvenire in forma riservata.

5. All'atto della consegna dei documenti scolastici, il personale deve assicurarsi dell'identità dell'interessato o di chi è stato delegato al ritiro dei documenti in forma scritta.

6. Tutti i dati vanno conservati e trattati solo per finalità previste dalla legge.

7. I certificati medici previsti e definiti da norme di legge (giustificazioni, esoneri attività di educazione fisica, diete alimentari, diagnosi tecniche di esperti, ecc.) devono essere depositati dai docenti in segreteria didattica.

8. I Verbali di tutti gli Organi Collegiali sono atti pubblici e conservati in Drive con cura.

9. I docenti che nella scuola trattano dati sensibili devono conoscere il regolamento, ma soprattutto mantenere sempre un'etica professionale improntata alla riservatezza e all'oculato utilizzo delle informazioni. Avranno cura di non mettere per iscritto tali dati, salvo per precisi obblighi di legge, quali appunto tutti gli adempimenti in merito alle valutazioni, sia formativa che didattica.

Art. 65 - Utilizzo immagini

Lo studente e i genitori autorizzano all'atto d'iscrizione l'uso di immagini, quali foto individuali e/o di gruppo e/o di classe, effettuate nei locali dell'Istituto, in attività curricolare o extracurricolare, immagini riprodotte su supporto cartaceo o tecnologico.

PARTE III: DISCIPLINA

**TITOLO I:
Provvedimenti disciplinari**

Art. 66. Generalità sui provvedimenti disciplinari.

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati, secondo quanto previsto dal seguente articolo, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.

5. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale dirigente, docente o A.T.A. che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo.

6. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.

Art. 67. Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:

a) richiamo scritto (da riportare sul Registro elettronico in forma di annotazione specifica del fatto oggetto di richiamo);

b) censura (La censura consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro elettronico)

c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione") per periodi non superiori a 15 giorni;

d) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, e/o fino al termine dell'anno scolastico;

e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o

con non ammissione all'esame di Stato.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono irrogate dal docente e sono disciplinate dal seguente articolo 67.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere c) e d) sono irrogate dal Consiglio di classe. La censura consiste in un'ammonizione ufficiale, segnalata sul Registro elettronico.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 lettera e) sono irrogate dal Consiglio di Istituto, al ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
5. La censura e l'allontanamento dalla comunità scolastica sono comunicati personalmente dalla Presidenza ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, che vengono tempestivamente convocati in Istituto; dei provvedimenti di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica è fatta menzione nel fascicolo personale dello studente.
6. Del provvedimento di censura e di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del [voto di condotta](#) in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 68. Ulteriori competenze del Consiglio di classe in materia di valutazione del comportamento.

1. Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 122/09, ulteriori competenze in materia di valutazione del comportamento sono attribuite al Consiglio di classe nell'esercizio della propria responsabilità in materia di valutazione periodica e finale, e pertanto alla presenza della sola componente docente.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, e qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la non ammissione all'esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).

Art. 69. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.

1. Non può essere concesso nulla-osta per ad altro Istituto finché un procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di ad altro Istituto ogni informazione relativa all'irrogazione di sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all'Istituto di destinazione.

Art. 70. Corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare.

1. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.
2. L'organo collegiale competente a irrogare la sanzione tiene conto della situazione personale dello studente, cui è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività, individuate dallo stesso organo, in favore della comunità scolastica. La corretta e piena esecuzione di dette attività è valutata dal Dirigente scolastico o da suo delegato.
3. La mancata, parziale o negligente esecuzione delle attività di cui al precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare originariamente stabilita, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali.
4. Al fine di ottenere la massima omogeneità possibile nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'[allegato D](#), parte integrante del presente Regolamento, stabilisce la corrispondenza tra infrazioni disciplinari e sanzioni applicabili, con riferimento ad alcuni specifici casi di comportamenti anti doverosi.
5. Situazioni non previste nell'allegato D, che non esaurisce la possibile casistica, saranno ricondotte ad ambito giudicato analogo dall'organo collegiale competente.
6. Nell'irrogazione della sanzione disciplinare l'organo collegiale competente tiene altresì conto di circostanze attenuanti o aggravanti. A titolo di esempio, circostanze aggravanti sono costituite da:
 - a) intenzionalità del comportamento;
 - b) grado di negligenza o imprudenza, anche in relazione alla prevedibilità delle conseguenze dell'azione commessa e oggetto di contestazione;
 - c) presenza di recidiva;
 - d) commissione del fatto in concorso tra più soggetti;
 - e) maggiore anzianità anagrafica.

TITOLO II:

Personale e Organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari e relativa procedura

Art. 71. Sanzioni irrogate dal docente.

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni. A titolo di esempio, sono comportamenti passibili di richiamo scritto:

- a) ingresso in aula in ritardo;
- b) mancanza del materiale didattico necessario;
- c) mancata o solo parziale effettuazione del lavoro domestico assegnato;
- d) ripetuta omissione della giustificazione di assenze o ritardi;
- e) comportamenti che rechino disturbo al regolare e ordinato svolgimento delle attività didattiche.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.

Art. 72. Procedimento disciplinare.

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile con la censura o con l'allontanamento dalla comunità scolastica, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, promuove l'azione disciplinare trasmettendo all'Ufficio di Presidenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.

2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente.

3. Il Consiglio provvederà a convocare il promotore dell'azione disciplinare e lo studente cui è mossa contestazione, che sarà chiamato ad esporre le proprie ragioni secondo il disposto dell'articolo 66, comma 3.

4. Il Consiglio, che ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, valuterà se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare e, in caso affermativo, delibererà la sanzione da irrogare; il Consiglio di classe, qualora giudicasse la gravità dell'infrazione tale da essere sanzionata dai provvedimenti di cui all'art. 67 comma 1 lettere d), e), provvede ad irrogare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di giorni 15 e contestualmente trasmette gli atti al Consiglio di Istituto, che si riunisce in seduta straordinaria per valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni rientranti nella sfera delle proprie competenze. La motivazione di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.

5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente ai sensi del precedente articolo 66.

6. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

Art. 73. Impugnazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui all'art. 67 comma 1 lettere c), d), e), è ammesso ricorso, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia di cui all'articolo seguente, che decide in via definitiva.

2. In pendenza di procedimento di impugnazione, la sanzione disciplinare non potrà essere eseguita prima della pronuncia definitiva dell'Organo di garanzia (art.18), che deve esprimersi entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al precedente comma.

Art. 74. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.

2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa

4. Le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.

5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:

a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);

b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno (qualora non si identifichino i responsabili).

TITOLO III - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 75 - Interpretazione, integrazione e modificabilità

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento d'Istituto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previa presentazione del punto in questione al Presidente.

Art. 76 - Validità del presente "Regolamento".

Il presente "Regolamento", discusso e approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica in sede di Consiglio d'Istituto, va approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di diritto.

Il presente "Regolamento del Liceo Primo Levi" entra in vigore a partire dal 24/09/2020

Art. 77 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente e alle circolari scolastiche emanate